



Il Direttore Generale

- Vista** la Legge 9.5.1989, n. 168;
- Visto** il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 3689 del 29.10.2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 08.11.12, ed, in particolare, l'art. 3, contenente disposizioni sul patrocinio legale e l'art. 22;
- Vista** la Legge 30.12.2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"
- Visto** il R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, "Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore";
- Visto** l'art. 23 della nuova Legge professionale 31.12.2012, n. 247, "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18.01.13, in vigore a decorrere dal 02.02.2013 che, nel sostituire la precedente Legge professionale, ha sancito il diritto degli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici ad un trattamento economico adeguato alla funzione professionale
- Visto** altresì, l'art. 71 del CCNL 16.10.2008 - disciplinante nello specifico il rapporto con gli avvocati degli uffici legali nel caso di inquadramento nella categoria EP - in considerazione della particolare struttura retributiva di questi e, conseguentemente, in relazione alla compatibilità con il principio di onnicomprensività della retribuzione per tali categorie di pubblici dipendenti;
- Viste** le nuove tabelle allegate al recente D.M. 10.3.2014, n. 55 (pubblicato in G.U. del 2.4.2014) che ha regolamentato la rideterminazione dei parametri professionali nei casi di mancata

determinazione dei compensi o di mancato accordo con il cliente;

Vista la Legge 27.12.2013, n. 147 e specificatamente l'art. 1, co. 457 che ha introdotto a decorrere dal 1.1.2014 al 31.12.2016 una riduzione sui compensi spettanti per legge agli avvocati erariali e agli avvocati pubblici dipendenti degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici;

Visto il successivo D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 114 e specificatamente l'art. 9, comma 1, con cui è stato abrogato il sopra citato art. 1, comma 457 della Legge 147/2013 con decorrenza dal 25.6.2014;

Considerato il venire meno dei presupposti normativi che avevano informato il precedente Regolamento emanato con D.D. n. 750 del 14.10.2004, come rettificato con successiva D.D. n. 274 del 16.3.2006;

Ritenuto, pertanto, necessario ridefinire modalità e termini di erogazione dei compensi professionali ai propri avvocati in servizio presso l'Area Affari Legali e iscritti all'Elenco Speciale dell'Università tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (nel seguito più brevemente indicati "avvocati interni") in ossequio alle nuove disposizioni intervenute in materia;

Considerato che nella riunione di Informazione e Contrattazione del 27.07.2015 tra la delegazione di Parte Pubblica, le OO.SS. e la RSU d'Ateneo è stato siglato il Regolamento dei compensi professionali spettanti agli avvocati interni.

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione 287/15 del 29.09.2015 ha autorizzato il Rettore, in qualità di Presidente delle delegazione trattante di parte pubblica, in sede di contrattazione integrativa, alla definitiva formalizzazione del Regolamento;

Considerata, altresì, l'interpretazione data nella seduta del Consiglio di Amministrazione sopra richiamata sul termine "disponibilità" di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del Regolamento medesimo da intendersi come *"l'effettiva presa in carico da parte degli avvocati anche dell'attività di consulenza, di volta in volta rappresentata dal Direttore Generale, e della tempestiva risposta."*

DISPONE

È emanato nel testo allegato il Regolamento dei compensi professionali spettanti agli avvocati interni.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale
Decreto
n. 3275/2015
prot. n. 0065468 del 12/10/2015
classif. VII/6

REGOLAMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI INTERNI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri in base ai quali l'Università, a seguito di giudizi conclusi con sentenze favorevoli, riconosce i compensi professionali agli avvocati interni dell'Ateneo, iscritti all'Elenco Speciale incaricati di difendere e rappresentare l'Amministrazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 dello Statuto.
2. Il Direttore Generale, sentito il Direttore dell'Area Affari Legali, in base ai dati risultanti dai sistemi informativi e gestionali esistenti, assegna agli avvocati interni congiuntamente o disgiuntamente gli affari consultivi e contenziosi secondo i seguenti criteri oggettivi di equa distribuzione e di parità di trattamento:
 - a) specifica esperienza maturata nella materia oggetto dell'affare;
 - b) carichi di lavoro anche in considerazione della eventuale sovrapposizione con improrogabili scadenze procuratorie e processuali;
 - c) valore economico, complessità e serialità dell'affare contenzioso;

Art. 2

Compensi professionali

1. Agli avvocati interni, cui è stato conferito mandato di difesa e rappresentanza in giudizio ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello Statuto, è riconosciuto il diritto a percepire i compensi professionali di cui all'art. 9 del D.L. 24.06.2014, n. 90 convertito, con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 114, nella misura e con le modalità di seguito stabilite ed ulteriormente specificate nel successivo art. 4:
 - a) nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali liquidate nei provvedimenti giudiziari a carico delle controparti, le somme recuperate, salvo le detrazioni di cui al successivo comma 3, sono corrisposte agli avvocati interni incaricati;

- b) in tutti gli altri casi di sentenza favorevole con pronuncia di compensazione integrale delle spese, ivi compresi i casi di transazione a seguito di sentenza favorevole di cui al comma 1, è corrisposto agli avvocati interni incaricati il 50% dei compensi, come previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. che dispongono la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi professionali.
2. Nel caso in cui il mandato di difesa e rappresentanza in giudizio sia stato conferito, disgiuntamente o congiuntamente, a più avvocati interni, i compensi di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere ripartiti e corrisposti in misura uguale tra i medesimi secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 4.
3. I compensi professionali di cui al comma 1 e 2 sono corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al proprio trattamento economico complessivo, come disposto dall'art. 9, comma 7 del D.L. 24.06.2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 114.
In tal senso, qualora i compensi professionali superino tale limite, per la parte eccedente verranno correlativamente decurtate la retribuzione di risultato per il personale di categoria EP e i compensi relativi alla produttività individuale per il personale di categoria D con acquisizione dei medesimi al fondo del trattamento accessorio per essere destinati alla remunerazione di analoghi istituti. L'eventuale ulteriore eccedenza dei compensi professionali verrà acquisita al Bilancio d'Ateneo.
Ai fini della verifica del raggiungimento del limite, l'Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione dovrà operare secondo il criterio di competenza, verificando quanto dovuto al dipendente complessivamente in ragione d'anno a titolo di trattamento economico complessivo lordo, comprensivo della retribuzione di posizione e di risultato per il personale EP, delle indennità e voci accessorie per il personale D.

Art. 3

Detrazione sui compensi a titolo di rimborso spese, tasse e contribuzione previdenziale

1. Sui compensi professionali di cui al precedente art. 2, l'Amministrazione opera una trattenuta del 15% a titolo di ripianamento di spese generali sostenute.
2. I compensi percepiti dagli avvocati interni hanno, ai sensi dell'art. 23 della Legge 247/2012, natura di corrispettivo per attività professionale e sono assimilati alla retribuzione ai soli fini della contribuzione previdenziale ed assistenziale per le quote a carico dei lavoratori dipendenti, nonché delle ritenute fiscali.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 208 della Legge 23.12.2005 n. 266, i compensi professionali di cui all'art. 2 sono corrisposti agli avvocati interni al lordo degli oneri riflessi, che sono quindi posti a carico di questi ultimi, salvo l'IRAP.

Art. 4

Modalità di corresponsione dei compensi professionali.

1. Ai fini del calcolo dei compensi che devono essere effettivamente corrisposti agli avvocati per ogni singolo affare di cui all'art. 2 lettera a) - sentenza favorevole con recupero delle spese legali - si terrà conto del rendimento individuale, come prescritto dall'art. 9, comma 5, della legge 114 del 2014, e, in particolare, dei seguenti criteri e delle rispettive possibili decurtazioni, complessivamente cumulabili fino a un massimo del 25% rispetto al valore totale del compenso astrattamente spettante all'avvocato:
 - a) assenza di ritardi nello svolgimento degli incumbenti processuali che abbiano comportato decadenze o preclusioni o comunque effetti pregiudizievoli per l'attività istituzionale dell'Amministrazione nell'ultimo biennio (con decurtazione fino a un massimo del 10% del valore del compenso astrattamente spettante all'avvocato così parametrato: 2% per percentuali inferiori al 10% dei casi giunti a sentenza nell'ultimo biennio; 5% per percentuali inferiori al 50% dei casi giunti a sentenza nell'ultimo biennio; 10% per percentuali pari o superiori al 50% dei casi giunti a sentenza nell'ultimo biennio);
 - b) disponibilità e puntualità nello svolgimento dell'attività consultiva rispetto ad esigenze manifestate nel corso dell'anno dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 2.6 della D.D. 1435 del 28.3.2013 (con decurtazione fino a un massimo del 10% del valore del compenso astrattamente spettante all'avvocato così parametrato: 5% a fronte di tempi medi annui di risposta su base annua inferiori a 20 giorni; 10% a fronte di tempi medi annui di risposta su base annua pari o superiori a 20 giorni)
 - c) incidenza del contenzioso seriale rispetto al contenzioso di particolare complessità o novità delle tematiche affrontate nell'ultimo biennio (con decurtazione fino a un massimo del 5% del valore del compenso astrattamente spettante all'avvocato così parametrato: 2,5% per percentuali inferiori al 50% dei casi trattati nell'ultimo biennio; 5% per percentuali pari o superiori al 50% dei casi trattati nell'ultimo biennio).



2. Gli avvocati interni, ai fini dell'erogazione dei compensi professionali di cui sopra, predispongono apposita domanda di liquidazione (*secondo lo schema allegato al presente regolamento, sub lettera A*), debitamente sottoscritta in cui riportano gli estremi della sentenza e l'esatto importo dovuto al legale, o a ciascun legale in caso di mandato congiunto e disgiunto, al lordo degli oneri riflessi e con le detrazioni di cui all'art. 3, comma 1. Nella domanda devono, altresì, dichiarare sotto la propria personale responsabilità la rispettiva posizione rispetto ai criteri evidenziati al precedente comma e le relative percentuali.
3. Ai fini del calcolo dei compensi che devono essere effettivamente corrisposti agli avvocati per ogni singolo affare di cui all'art. 2 lettera b) - sentenza favorevole con pronuncia di compensazione integrale delle spese - si applicherà l'anzidetta riduzione percentuale del 50% dei parametri previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., nei limiti dello stanziamento previsto per l'anno 2013, pari a € 50.000,00, così come individuato dall'art. 9, comma 6, ultima alinea del D.L. 24.06.2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 114, o nei limiti degli stanziamenti che verranno individuati da successivi provvedimenti legislativi e atti regolamentari.
4. Nel caso di compensi professionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) il Direttore dell'Area Affari Legali, acquisita la domanda di liquidazione corredata dell'apposita dichiarazione di cui al presente comma 2, procede: i) alla verifica dell'avvenuta esazione delle spese legali ad essa addebitate dal giudice alla controparte e relativa variazione di bilancio, ii) all'accertamento – anche tramite strumenti informatici – della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli avvocati interni patrocinanti ai sensi del precedente comma 2, ultima alinea; iii) alla valutazione nei modi e nei termini di cui al precedente comma 1, procedendo in contraddittorio con gli avvocati medesimi; iv) all'autorizzazione, con propria disposizione, del pagamento del compenso liquidabile in favore degli avvocati interni beneficiari.
5. Nel caso dei compensi professionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) il Direttore dell'Area Affari Legali, con propria disposizione provvede ad autorizzare il pagamento in favore degli avvocati interni beneficiari dei compensi dei medesimi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di disponibilità sull'apposita voce di spesa e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 commi 6 e 7 del D.L. 24.06.2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 114.
6. L'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione provvederà nei successivi 90 gg. alla relativa liquidazione, dandone contestuale comunicazione all'Area Organizzazione e Sviluppo.

Art. 5

Disciplina di attuazione dell'art. 71 del vigente CCNL - Comparto Università

1. Nel caso in cui gli avvocati interni siano inquadrati nella categoria EP e D con titolarità di posizione organizzativa, la retribuzione di risultato e i compensi correlati alla produttività individuale per il personale di categoria EP e D con responsabilità di struttura potranno essere riconosciuti con disposizione del Direttore dell'Area Organizzazione e Sviluppo, ai sensi dei vigenti Accordi Integrativi in materia, ove connessi ad obiettivi di carattere gestionale e non relativi all'esercizio dell'attività professionale.
2. L'eventuale risparmio di spesa sarà destinato correlativamente al fondo dei compensi correlati alla produttività individuale e al fondo per la retribuzione del risultato.

Art. 6

Norme finali e transitorie

1. In applicazione dell'art. 1, comma 457 della Legge 27.12.2013, n. 147 (c.d. Legge di Stabilità 2014) i compensi professionali di cui all'art. 2, comma 1 dovuti a seguito di sentenze favorevoli depositate nel periodo di vigenza della citata norma - dall'1.01.2014 al 24.06.2014 - sono corrisposti nel modo seguente:
 - nell'ipotesi di cui alla lettera a) nella misura del 75% della metà di quelli liquidati dal giudice
 - nell'ipotesi di cui alla lettera b) nella misura pari al 75% della totalità
 - in ogni caso, la trattenuta del 15% a titolo di ripianamento di spese generali sostenute va operata sui compensi al netto delle decurtazioni di cui ai punti precedenti.
2. Le somme provenienti dalle decurtazioni effettuate ai sensi della normativa richiamata al comma precedente sono versate su apposito capitolo di bilancio dello Stato con le modalità indicate dalle disposizioni attuative del Ministero competente dell'Economia e Finanze. Nel caso in cui dette disposizioni non fossero ancora emanate, le somme verranno accantonate su apposito fondo.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, sostituisce le precedenti disposizioni direttoriali emanate in merito alla erogazione dei compensi agli avvocati interni.
2. Esso entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito *web* dell'Università.
3. Per le sentenze favorevoli depositate prima del 1.01.2014 si continua ad applicare fino ad esaurimento la disciplina di cui al D.D. n. 750 del 14.10.2004, come rettificata con successiva D.D. n. 274 del 16.3.2006, ove non altrimenti disposto.

AL DIRETTORE DELL'AREA
AFFARI LEGALI
DOTT.....
SEDE

OGGETTO: domanda di liquidazione di compensi professionali in favore dell'avvocato interno in forza della sentenza favorevole n.....depositata il....., conclusasi con pronuncia di condanna della controparte alla refusione delle spese legali/di compensazione delle spese.

Il sottoscritto/i avv., nato a, ivi residente in(C.F.), iscritto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma all'elenco speciale Università degli Studi di Roma "La Sapienza" n.....,

CONSIDERATO che, in forza del ha/hanno assunto la rappresentanza e difesa dell'Università (congiuntamente e disgiuntamente) nella causa Rg..... promossa da..... contro, conclusasi con sentenza n..... depositata il,

RILEVATO che detta sentenza si è conclusa con pronuncia di compensazione delle spese (o di condanna alla controparte a €..... per compensi, €..... per spese.....)

VISTO il Regolamento

c h i e d e

la corresponsione dei compensi nella misura di così determinata:

(spese compensate)

In applicazione dei parametri Forensi Civili, ex art. 1-11 del DM 55/2014, ridotti AL 50%, come da prospetto che segue (all. 1).

(spese a carico della controparte)

85 % di €(compensi liquidati), al lordo degli oneri riflessi e con le detrazione di cui all'art. 3 del Regolamento

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 4 del Regolamento, si dichiara di non essere incorso in, tali da comportare ulteriori decurtazioni.

Oppure

Di essere incorso intali da comportare una decurtazione del.....

Oppure

La causa è di natura seriale, tale da comportare una decurtazione del.....

Distinti saluti

In fede

Parametri Forensi Civili ex Artt. 1 - 11, DM 55/2014, ridotti al 50%

Giudizi di cognizione innanzi al

	Fino a € 1.100	Da € 1.101 a € 5.200	Da € 5.201 a € 26.000	Da € 26.001 a € 52.000	Da € 52.001 a € 260.000	Da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia						
Fase introduttiva del giudizio						
Fase istruttoria e/o di trattazione						
Fase decisionale						
TOTALI						